



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e trasporti
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni acquei
San Marco 4084 - 30124 Venezia

Oggetto: Ordinanza n.274 /2015 del 22/04/2015 - Testo Unico in materia di circolazione acqua: modifica dell' art. 2 "Circolazione delle unità a remi".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 517 del Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 febbraio 1952, n. 328 stabilisce che "nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle Acque, dall'Autorità Marittima e dall'Ispettorato di Porto";
- il Comune di Venezia ha adottato il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del 28/7/1997;
- ai sensi dell'art. 1 il predetto Regolamento è finalizzato a: a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale; c) privilegiare, tra i traffici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea e d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi;
- ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia, per l'esecuzione del Regolamento e in stretta attuazione di quanto in esso previsto "il Sindaco, o il dirigente competente, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all'emissione di specifiche ordinanze applicative", in particolare in materia di "orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle zone a traffico limitato";
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 del predetto Regolamento, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, la Capitaneria di porto e l'Ispettorato di porto devono adottare i pareri di competenza sulle ordinanze di applicazione del Regolamento medesimo;

Atteso che nel perseguimento degli obiettivi delineati dall'art. 1 del predetto Regolamento:

- con delibera n. 167 del 14 luglio 1997 il Consiglio comunale ha approvato il Piano di riordino del traffico acqueo nel Centro storico di Venezia, con l'espressa volontà

di privilegiare lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità e di importanza prioritaria per le attività cittadine, data la limitatezza delle aree navigabili a disposizione;

- con delibera n. 404 del 22 settembre 2006 e con delibera n. 518 del 1 novembre 2011, la Giunta approva le Linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo;
- con ordinanza dirigenziale del 13 maggio 2014, Rep./2014/0000334, vengono adottate misure per l'aumento della sicurezza della navigazione e il controllo del traffico acqueo, individuando le tratte che presentano le maggiori criticità, anche differenziate per singole categorie di operatori e/o tipologie di unità di navigazione;
- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento e conformemente alle linee guida individuate dalla Giunta, è stata adottata l'Ordinanza dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015, P.G. 175133/2015, TU in materia di circolazione acquea, che, nel rispetto della gerarchia delineata dalla DCC n. 167 del 1997 disciplina ulteriormente il traffico acqueo e semplifica e rende omogenee le regole di navigazione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di navigabilità e di sicurezza;
- l'art. 1 della citata ordinanza 274/2015 ha istituito la "zona a traffico limitato" che comprende tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano, il cui accesso e circolazione sono disciplinati per categorie di operatori o utenti, per fasce orarie e tipologie di unità di navigazione, inibendone il libero e indiscriminato accesso in virtù della specificità del sito;
- I criteri di regolazione della circolazione nella suddetta zona prevedono la priorità dei mezzi esercenti pubblico servizio, pubblico trasporto, di linea e non, nonché l'accesso strettamente disciplinato da parte degli operatori professionali con attività direttamente afferenti alla vivibilità residenziale del centro storico, quali ad esempio, il trasporto di merci, come più avanti specificato;
- Inoltre, il titolo II art. 2 della surriferita ordinanza disciplina la navigazione delle unità a remi prescrivendo limitazioni e divieti;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 27, comma 3 lett. C del Codice della Nautica, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 229/2017 individua una differente disciplina tra unità a motore, a vela e a remi e natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò (water bike), canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione;

Premesso, infine, che:

- con Decisione 41 COM7B.48, il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, riunitosi a Cracovia nel luglio 2017, ha chiesto allo Stato Parte di presentare un Rapporto dettagliato sullo stato di conservazione del Sito Patrimonio Mondiale "Venezia e la sua Laguna" contenente le informazioni relative ai progressi compiuti da parte dello Stato Italiano e da tutti gli enti preposti a, livello locale nell'attuazione delle Raccomandazioni contenute nella medesima Decisione 41 COM7B.48;

Considerato che:

- Venezia e la sua laguna rappresentano una realtà ambientale, culturale e abitativa del tutto peculiare nel panorama delle città italiane e non;
- grava sul Comune di Venezia il compito di contemperare esigenze di conservazione del fragile equilibrio ambientale della Città, esigenze di vita dei suoi abitanti ed esigenze commerciali e turistiche di coloro che vi lavorano e la visitano;
- a tal fine, è stato adottato il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia che individua come priorità quella di innalzare il livello di sicurezza delle singole persone fisiche, compromessa dalla circolazione nei canali a più alta densità di traffico e che, per tali ragioni, esso detta una serie di prescrizioni atte a regolare velocità, percorribilità e circolazione nei rii e nei canali di Venezia, ex artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento;
- nel perseguimento della medesima finalità è stato adottato il Piano approvato con delibera n. 167 del 14 luglio 1997;
- il predetto Piano stabilisce che le diverse funzioni del trasporto sono subordinate secondo la seguente scala gerarchica: 1. servizi di emergenza e pronto intervento nell'esercizio della propria funzione; 2. trasporto pubblico di linea; 3. servizi pubblici nell'esercizio della propria funzione; 4. trasporto merci o cose in conto terzi; 5. trasporto pubblico non di linea (taxi) 6. trasporto in conto proprio; 7. trasporto privato; 8. trasporto pubblico non di linea (noleggio);
- sulla base del punto 2 della Premessa al Piano, il Piano di riordino del traffico costituisce un riferimento per la determinazione del numero delle imbarcazioni da adibirsi ai trasporti pubblici non di linea di persone e cose ed è finalizzato al controllo di un'incompatibile proliferazione di imbarcazioni adibite al trasporto in conto proprio di persone e cose, attraverso vincoli di circolazione;
- la Giunta, con delibera n. 518 del 2 novembre 2011 osserva che, alla luce degli studi del COSES del giugno 2006, emerge l'esigenza di limitare il traffico acqueo urbano per garantire una maggiore sicurezza tra unità di navigazione;
- dal Regolamento per la circolazione acquea, dal Piano di riordino del traffico acqueo, dai succitati studi del COSES e dalla Delibera di Giunta n. 518 del 2011 l'Amministrazione è vincola all'adozione di ordinanze che limitino i rischi per la vita e la salute di tutti coloro che transitano nei rii e nei canali della città.
- Anche l'art. 7 comma 4 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, nello stabilire che le caratteristiche imbarcazioni veneziane possono transitare e sostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno, manifesta l'esigenza di consentire la circolazione esclusivamente a natanti che garantiscano una certa stabilità, oltre ad un richiamo immediato agli utilizzi storici o comunque tradizionali dei canali;
- jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, water-bike e canotti non sono - in tutta evidenza - equiparabili alle imbarcazioni tipiche veneziane a remi, per conformazione, per materiali, per stabilità e per modalità di conduzione;
- in particolare, l'imbarcazione tipica veneziana, a differenza delle tipologie di mezzi acquei oggetto della presente ordinanza, prevede che il vogatore sia in posizione

eretta – quindi ben visibile - con lo sguardo rivolto verso prua, ha un baglio massimo molto ridotto, un bordo libero sufficientemente alto e una manovrabilità tale da poter essere condotta in sicurezza anche in situazioni di traffico più intenso;

- jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, water-bike e canotti, laddove circolanti nei rii e nei canali a più intenso utilizzo della Città Storica, costituirebbero più ancora che intralcio alla circolazione, evidente situazione di pericolo per gli imbarcati su tali mezzi e per imbarcazioni terze;
- in merito alla problematica sono stati svolti approfondimenti istruttori mediante accesso diretto ai responsabili del controllo sulla circolazione della Polizia locale, nonché agli operatori del servizio pubblico di linea e non;
- per tutte le predette ragioni, jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione e water-bike e canotti necessitano di una tutela specifica che, ad oggi, non può che tradursi in divieto di circolazione nelle aree maggiormente a rischio e nella limitazione alla regolare circolazione in rii più idonei;
- diversamente, nei rii e nei canali esterni al Sestiere di San Marco, nei rii e nei canali interni alla Città Storica e nei rii e canali ove – tra l'altro - non viene espletato il servizio di trasporto pubblico locale, la circolazione regolamentata in ragione dei flussi di traffico, con esclusione dei rii e canali di collegamento tra l'aeroporto, la stazione ferroviaria, Piazzale Roma, l'area di Rialto e di San Marco, appare compatibile a contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dei trasporti, compresi gli aspetti afferenti la sicurezza;
- è, quindi, necessario, a distanza di quattro anni dall'emissione del Testo unico sulla circolazione acquea, aggiornare il Titolo II – Unità a remi dell'ordinanza 274/2015, riformando l'articolo 2 punto 4;

Vista:

- la segnalazione dell'Associazione di Categoria Gondolieri di Venezia, PG 206193 del 18 aprile 2019, con si evidenzia la pericolosità della navigazione a causa del passaggio di imbarcazioni tipo kajak e canoe tra i canali del centro storico di Venezia;
- la nota da parte di ACTV SpA, PG n.239760 del 13/05/2019, con cui si evidenzia la necessità di disciplinare per questioni di sicurezza la navigazione di imbarcazioni tipo kajak e standing paddle nei rii e canali di competenza comunale;

Considerato, inoltre, che:

- in ottemperanza alla Decisione 41 COM7B.48 e all'art. 1 del Regolamento per la circolazione acquea è compito dell'Ente preservare cultura, tradizioni e decoro della Città lagunare;
- la circolazione nei rii e canali di jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, water-bike, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, e canotti che per loro struttura e conformazione costituiscono tipici natanti utilizzati per finalità sportive e ricreative in aree fluviali, lacuali e balneari, è suscettibile di

recare lesione alla decorosa immagine della Città storica che, in disparte l'unicità della sua struttura, è equiparabile a qualsivoglia città d'arte d'Europa;

Preso atto che:

- nella riunione della conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328), convocata con atto Prot. Gen. n. 232577 del 08/05/2019, avente ad oggetto la proposta di ordinanza: Ordinanza n. 274 /2015 del 22/04/2015 - Testo Unico in materia di circolazione acquea: modifica dell' art. 2 "Circolazione delle unità a remi", è stato espresso parere favorevole da parte di:
 - il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche con nota Prot. Gen. n. 22531 del 28/05/2019 (protocollo comunale n° 271129 del 29/05/2019);
 - la Capitaneria di Porto di Venezia con nota Prot. Gen. n.15680 del 22/05/2019 (protocollo comunale n° 260128 del 23/05/2019);
 - la Regione del Veneto, Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e Piano Regionale Trasporti, con nota Prot. Gen. n. 209837 del 29/05/2019 (protocollo comunale n° 272602 30/05/2019) ;

ORDINA

1- Nell'ordinanza n° 274/2015, il Titolo II-Unità a remi, Art. 2 circolazione delle unità a remi, è così modificato:

il punto 4 "Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant'Antonin - Pietà, Noale, Novo, Ca' Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi. I transiti di questi sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° da tenere acceso dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere. È consentito l'attraversamento del Canal Grande nei tratti di collegamento tra rii blu prospicienti con l'obbligo di dare la precedenza a tutte le unità in transito.";

è sostituito dal seguente:

- "In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, water-bike, canotti e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile.

- Nei rii dei Greci - San Lorenzo, Santa Giustina, Sant'Antonin - Pietà, di Noale - Canale delle Misericordia, Novo-di Ca' Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti e nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, water-bike, canotti e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal

lunedì al venerdì dalle 07.00 alle ore 17.00, e al sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00, festivi esclusi. E' comunque escluso l'attraversamento del Canal Grande.

- I transiti sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° sempre presente e da tenere acceso dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere. " .

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) *atto firmato digitalmente*

(*) *Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*